I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 287/82 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1982

che definisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Iugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 15 gennaio 1982 è stato siglato un protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, qui di seguito denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», inteso a tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, il 1° luglio 1980 è entrato in vigore un accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), relativo agli scambi commerciali e alla cooperazione commerciale, qui di seguito denominato «accordo provvisorio»;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo e tenuto conto del medesimo, è opportuno che la Comunità definisca in modo autonomo il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Iugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originarie e provenienti dalla Iugoslavia (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sino all'entrata in vigore del protocollo, il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Iugoslavia è quello risultante dalle disposizioni dell'accordo provvisorio, modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione, detto regime sarà quello risultante dalle disposizioni dell'accordo suddetto, modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1982 e scade alla data di entrata in vigore del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 3 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 2.

(2) GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

Condizioni speciali di applicazione dell'accordo provvisorio e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

1. Il volume mensile previsto rispettivamente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo provvisorio e all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo è portato a 4 200 tonnellate.

2. Se nel corso di un determinato mese il volume indicato al paragrafo 1 non è stato completamente esaurito, il quantitativo non utilizzato può essere riportato soltanto al mese successivo e fino ad un volume di 1 200 tonnellate.

3. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio possono essere riportati al periodo dal 1° giugno al 30 settembre fino ad volume un di 6 000 tonnellate.

Il volume mensile di esportazione nel corso di quest'ultimo periodo non può superare 6 300 tonnellate.

Articolo 2

1. Per i prodotti contemplati all'allegato 1, viene aumentato il volume dei massimali annuali che la Comunità applica, conformemente al protocollo n. 1 rispettivamente dell'accordo provvisorio e dell'accordo, ai prodotti originari della Iugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1982 per questi prodotti è fissato nell'allegato 1.

2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di cui all'allegato 2, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 3.

3. Se nel corso del periodo d'applicazione delle misure transitorie la Comunità ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'allegato 2, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.

Articolo 3

Per i prodotti contemplati all'allegato 2 e originari della Iugoslavia, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente sui dazi doganali risultanti dall'applicazione rispettivamente dell'accordo provvisorio e dell'accordo secondo il seguente calendario:

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduce del 20 % il divario tra il dazio di base e quello risultante dall'applicazione rispettivamente dell' accordo provvisorio e dell'accordo.

Questo divario è nuovamente ridotto del 20 % ogni volta al 1° gennaio 1983, al 1° gennaio 1984 ed al 1° gennaio 1985.

A partire dal 1° gennaio 1986, la Repubblica ellenica applica integralmente i dazi doganali risultanti rispettivamente dall'applicazione dell'accordo provvisorio e dell'accordo per i prodotti contemplati dal presente articolo.

Articolo 4

1. Per i prodotti contemplati all'allegato 2, il dazio di base sul quale le riduzioni successive di cui all'articolo 3 devono essere operate per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Iugoslavia il 1° luglio 1980.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % «ad valorem».

Articolo 5

1. Per i prodotti contemplati all'allegato 2, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Iugoslavia secondo il seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base;

— le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:

  — 1° gennaio 1983,

— 1° gennaio 1984,

— 1° gennaio 1985,

— 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni si cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Repubblica ellenica e la Iugoslavia è abolita.

Articolo 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili sui prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente che previsto dal calendario fissato, essa sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Iugoslavia.

Articolo 7

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], originari dalla Iugoslavia, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia.

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato 2 del presente regolamento, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 5, la differenza esistente tra:

— l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Articolo 8

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Iugoslavia non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalle Comunità a nove.

Articolo 9

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato 3 del presente regolamento originari della Iugoslavia.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti. I contingenti per il 1982 sono elencati all'allegato 3.

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e altri veicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente è aumentato del 20 % all'anno.

4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato 3 sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di questo prodotto originario della Iugoslavia se il prodotto è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove.

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato 3 proveniente dalla Comunità a nove o se essa aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Iugoslavia od aumenta in proporzione il contingente.

[1] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

6. In merito alle licenze d'importazione per prodotti di cui all'allegato 3 ed originari della Iugoslavia, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02, 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Articolo 10

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Iugoslavia sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

— a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento: 50 %,

— il 1° gennaio 1983: 25 %,

— il 1° gennaio 1984: 25 %.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato, le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi all'importazione, regime di pagamento in contanti, convalida delle fatture, ecc.) sono soppressi dalla Repubblica ellenica a decorrere dal 1° gennaio 1981 per i prodotti originari della Iugoslavia, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Iugoslavia.

Articolo 11

1. La Repubblica ellenica può applicare i massimali fino al 31 dicembre 1985 per prodotti elencati nell'allegato 4 ed originari della Iugoslavia.

I massimali fissati per l'anno 1982 sono elencati in quello stesso allegato.

2. A partire dal 1° gennaio 1983, l'importo dei massimali verrà aumentato annualmente di almeno il 5 %.

3. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto oggetto di un massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Repubblica ellenica sospende l'applicazione di detto massimale.

4. Se un massimale fissato per le importazioni di un prodotto è raggiunto, la Repubblica ellenica può ripristinare il dazio per le importazioni del prodotto in questione sino alla fine dell'anno civile. Il dazio da ripristinare sarà quello della tariffa doganale greca ravvicinata alla tariffa doganale comune.

5. I massimali verranno soppressi il 1° gennaio 1986.

ALLEGATO 1

LISTA PREVISTA ALL'ARTICOLO 2 DELL'ALLEGATO

Lista relativa all'allegato I del protocollo n. 1 dell'accordo provvisorio e dell'accordo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982 (tonnellate)
31.02 (1)	Concimi minerali o chimici azotati:	
	B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	2 200
	C. altri	19 300
31.05 (1)	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti od involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	32 000
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:	
	B. altri:	
	I. Cellulosa rigenerata	1 085
	II. Nitrati di cellulosa	589
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:	
	B. altre:	
	II. non nominati:	
	— dei tipi utilizzati per velocipedi, per velocipedi con motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters»; protettori (flaps) (presentati isolatamente); tubolari	2 103
	— altri	2 952
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:	
	A. Oggetti di vestiario	264
	B. Guanti, comprese le muffole:	
	II. speciali per sport	
	III. altri	
	C. altri accessori per oggetti di vestiario	
44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	23 125
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	359

(1) La Iugoslavia non potrà esportare in Italia quantitativi superiori a quelli consolidati in sede di GATT.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982 (tonnellate)
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:	
	A. Calzature con tomata di cuoio naturale	422
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	4 205
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:	
	A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:	
	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	1 585
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciato, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	8 402
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15mm	635
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	1 757
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	1 055
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	2 312
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polverti e pagliette di zinco	2 000
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	B. altre macchine ed apparecchi:	
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti	3 187
	C. Parti e pezzi staccati	1 271
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
	B. altri	1 705
85.25	Isolatori di qualsiasi materia	286
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	597
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:	
	B. Rimorchi e semirimorchi:	
	II. altri	1 615

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982 (tonnellate)
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: ex 11. non nominati: — esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per automobili	5 254
94.03	Altri mobili e loro parti	4 623

Lista relativa all'allegato II A del protocollo n. 1 dell'accordo provvisorio e dell'accordo

Categoria di prodotti	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1982
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	3 832
2	55.09	Altri tessuti di cotone	tonnellate	4 655 (1)
3	56.07 A	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	tonnellate	376
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi da indumenti per bambini piccoli, in cotone o in fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diverse da indumenti per bambini piccoli	1 000 pezzi	1 192,7
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) 22 bbb) ccc) ddd) eee)	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)], a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	293,5

(1) Diversi dai greggi e sbiancati al massimo al 15 %.

Categoria di prodotti	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1982
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	Calzoncini, shorts e pantaloni, di tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni di tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	172,335
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	99,44
8	61.03 A	Camicie e camicette tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	626,88
9	55.08 62.02 B III a) 1	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna Biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone	tonnellate	213
12	60.03 A B I II b) C D	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche, per donna	1 000 paia	1 342,52
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A (di tessuti impregnati, rivestiti o ricoperti), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	145,410

Categoria di prodotti	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1982
16	61.01 B V c) 1 2 3	Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 000 pezzi	147,003
18	61.03 B C	Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	tonnellate	54
24	60.04 B IV b) 1 bb) d) 1 bb)	Pigiami a maglia, di cotone o di fibre sintetiche, per uomo e per ragazzo	1 000 pezzi	191
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza o per bambini [diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)]	1 000 pezzi	217,27
48	53.07 53.08 B	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	222
52	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	tonnellate	71
67	60.05 A II b) 5 B 60.06 B II B III	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (ad eccezione degli indumenti), a maglia non elastica né gommata Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre, tessili sintetiche o artificiali	tonnellate	169
73	60.05 A II b) 3	Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	259,04

Lista relativa all'allegato II B del protocollo n. 1 dell'accordo provvisorio e dell'accordo

Categoria di prodotti	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1982
22	56.05 A	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	278
23	56.05 B	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	163
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili in polietilene o polipropilene di larghezza inferiore a 3 m Sacchi di tessuti fabbricati con lamette e simili	tonnellate	198
37	56.07 B	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	tonnellate	635
—	59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	tonnellate	1 844

Lista relativa all'allegato III del protocollo n. 1 dell'accordo provvisorio e dell'accordo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali 1982
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi B. Oli medi: III. destinati ad altri usi C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali 1982
27.10 *(segue)*	C. III. Oli lubrificanti ed altri:	
	c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27 (a)	
	d) destinati ad altri usi	450 250 tonnellate
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:	
	I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	
	B. altri:	
	I. Propani e butani commerciali:	
	c) destinati ad altri usi	
27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	
27.13	Paraffina, cera di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c) destinati ad altri usi	
	II. non nominati	
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri:	
	II. non nominati	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Lista relativa all'allegato IV del protocollo n. 1 dell'accordo provvisorio e dell'accordo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali 1982
73.02	Ferro-leghe:	
	C. Ferro-silicio	4 540 tonnellate
	D. Ferro-silico-manganese	700 tonnellate
	E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo:	
	I. Ferro-cromo:	1 074 tonnellate
	di cui ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbone inferiore o uguale a 0,10 % e una quantità di cromo superiore a 30 % fino ad un massimo di 90 % (ferro-cromo ultraraffinato)	537 tonnellate
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:	
	A. Alluminio greggio	1 867 tonnellate
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	
	A. Piombo greggio:	
	II. altro	1 113 tonnellate
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
	A. Zinco greggio	1 417 tonnellate

ALLEGATO 2

LISTA PREVISTA ALL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellanee, galle
Capitolo 15	
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
ex 15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente, gregge
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Capitolo 19	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili
Capitolo 21	
ex 21.04	«Chutney» di mango liquido
ex 21.06	Lieviti naturali vivi
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
ex 22.09	Acquaviti di prugne dette «slijvoviča», presentate in recipienti contenenti due litri o meno

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex 25.30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
28.12	Acido borico e anidride borica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica), perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono: — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi: — Scorie di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminocalcici naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il «kermes»
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti, esclusi: a) Pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) Colori di cromo e del blu di Prussia; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35	
ex 35.01	Colle di caseina

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine, escluse l'ovoalbumina e la lattoalbumina
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce 35.07) e loro derivati; polvere di pelle trattata o non al cromo
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi: a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsi dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologie e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 48.01 *(segue)*	— Carta per la stampa di periodici
	— Carta da sigarette
	— Carta di seta
	— Carta da filtri
	— Ovatta di cellulosa
	— Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte reattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti: — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica) stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scopine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 69	Prodotti ceramici, escluse le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetrerie per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16 b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.07, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm^3; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccoglitrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i ruttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per articolare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate, imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce 94.02

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

ALLEGATO 3

LISTA PREVISTA ALL'ARTICOLO 9 DELL'ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	1 000 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:	
	A. altri concimi:	
	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	
	II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo	
	IV. altri	
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:	
	ex C. altri:	
	— a sezione circolare, non filettati, muniti all'estremità di dispositivi di collegamento rapido, destinati all'irrigazione dei campi (previo collegamento con apparecchi per innaffiamento)	20 000 ECU
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria tresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
	— Caldaie per il riscaldamento centrale	5 000 ECU
	— Radiatori per il riscaldamento centrale	15 000 ECU
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:	
	— di potenza inferiore o pari a 32 MW	10 000 ECU
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
	C. altri motori:	
	ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione):	
	— di potenza inferiore a 37 kW	15 000 ECU

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):	40 000 ECU
	ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti	
	B. altre pompe	
	C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:	
	ex B. altri:	
	— Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento	1 500 ECU
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:	
	C. altri	
	ex II. altri:	
	— Armadi non attrezzati di un gruppo frigorifero	15 000 ECU
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione:	15 000 ECU
	— delle bilance pesa-bambini	
	— delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico	
	— dei pesi per qualsiasi bilancia	
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	50 000 ECU
	A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:	
	ex II. altri:	
	— Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	
	ex C. Parti e pezzi staccati:	
	— di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	B. altri:	
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:	
	ex b) altri:	
	— Motori di potenza pari o superiore a 370 watt o inferiore o pari a 370 000 watt	40 000 ECU
	II. Trasformatori, convertitori statici, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	ex C. Parti e pezzi staccati:	
	— di motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 370 000 watt	
	— di trasformatori e convertitori statici; bobine di reattanza e di autoinduzione	
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:	
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	
	ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	
	— di televisione	40 000 ECU
	C. Parti e pezzi staccati:	
	I. Mobili e cofanetti:	
	ex a) di legno:	
	— per apparecchi riceventi per la televisione	
	ex b) di altre materie:	
	— per apparecchi riceventi per la televisione	25 000 ECU
	ex III. altri:	
	— Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate	
	— Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
	— Cavi conduttori per antenne di televisione	5 300 ECU
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:	160 000 ECU
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione:	
	ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm^3:	
	— Autocorriere, torpedoni e autobus completi	
	ex b) altri:	
	— completi, con più di 6 posti a sedere	
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese la cabine:	1 500 ECU
	ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio:	
	— dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A	
	— degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere	
	— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm^3	
	— degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a)	
	ex B. altri:	
	— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO 4

LISTA PREVISTA ALL'ARTICOLO 11 DELL'ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982
ex 38.19	Cementi, malte e composizioni simili, refrattari	602 tonnellate
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:	
	ex C. altri, escluso il legno di noce, di bosso, di mogano, di palissandro, di tuia, di palma e simili o di legni profumati	8 000 m^3
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli	
	ex F. altri:	
	— Ovatta di cellulosa, falde di fibre di cellulosa	
	— Carta per la stampa e la scrittura	
	— Carta da imballaggio al solfito	
	— Carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	
	— Carta paglia	
	— Carta e cartoni da imballaggio a base di carta da macero	
	— Carta e cartoni da più strati di pasta di qualità diversa, cosiddetti duplex, triplex e multiplex	
	— altri cartoni, esclusi il cartone paglia e presspan	1 000 tonnellate (1)
ex 48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	
	— Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, del tipo Bristol e simili	40 tonnellate
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli	
	ex B. altri:	
	— Carta increspata per uso domestico, igienico o da toletta	40 tonnellate
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	ex A. di fibre tessili sintetiche:	
	— del peso di 0,33 mg/m o più	70 tonnellate

(1) Tuttavia, per ogni gruppo di prodotti compreso in alinea, le importazioni non possono passare il 20 % dei massimali.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	900 tonnellate
ex 85.03	Pile elettriche:	
	— Pile elettriche di volume di 300 cm^3 o meno	10 tonnellate
ex 97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	3 tonnellate